



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI

Ordinanza n. 39 del 05/03/2020

OGGETTO: EDIFICI COMUNALI. APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. DEL 4 MARZO 2020 RECANTE “ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, APPLICABILI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE”. RIDUZIONE TEMPORANEA DEL MASSIMO AFFOLLAMENTO ALL'INTERNO DEI LOCALI.

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché individuare ulteriori misure;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020;

Preso atto delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, i cui effetti sono efficaci dalla data di adozione del medesimo e sino al 3 aprile 2020.

Ritenuto necessario limitare temporaneamente il massimo affollamento all'interno di tutti i Teatri, le Sale e i locali di proprietà comunale adibiti all'accoglienza di un certo numero di persone, in applicazione delle misure di prevenzione igienico-sanitaria di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 4 marzo 2020 ed in particolare di quella identificata con la lettera d) "*mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro*".

Richiamato l'Ordine di Servizio n. 8/2020 del 5 marzo 2020 in merito all'emanazione della presente avente ad oggetto la riduzione temporanea, ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo O.d.S., della capienza ammessa nelle Sale comunali pubbliche, aperte o concedibili al pubblico.

Visto l'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e lo Statuto della Città di Bra ed attesa la competenza dirigenziale all'emanazione del presente provvedimento.

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete in particolare al sottoscritto Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici, come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 22 del 11.06.2019.

Dato atto che il sottoscritto Dirigente, in ordine al presente atto, ne ha preventivamente controllato la REGOLARITA' TECNICA e ne attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza.

ORDINA:

1. di fissare, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino al al 3 aprile 2020, fatte salve diverse disposizioni, la capienza massima dei Teatri, Sale e locali di proprietà comunale secondo il seguente prospetto:

Edificio / Teatro / Sala	Indirizzo	Capienza massima temporanea
Teatro Politeama	Piazza Carlo Alberto n. 24-26	92
Auditorium "G. Arpino"	Largo della Resistenza n. 19	92
Polifunzionale Sala Conferenze	Via Guala n. 45	37
Palazzo Mathis Sala affrescata d'angolo al Piano nobile	Piazza Caduti per la Libertà n. 20	15

Palazzo comunale Ufficio del Sindaco	Piazza Caduti per la Libertà n. 14	9
Palazzo comunale Sala della Resistenza	Piazza Caduti per la Libertà n. 14	10
Palazzo Traversa Sala di Castricia Saturnina al piano terra	Via Parpera n. 4	17
Palazzo Traversa Salone del Piano nobile	Via Parpera n. 4	17
Centro Incontro Frazione Pollenzo Sala "Spazio Eventi"	Via Regina Margherita di Savoia n. 28	16

DISPONE

- Di pubblicare la presente Ordinanza mediante affissione all'albo Pretorio On Line per trenta giorni;
- La trasmissione in copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza ed ognuno per quanto di competenza, a:
 - Comando di Polizia Municipale del Comune di Bra, via Moffa di Lisio n°24, BRA (CN);
 - Ripartizione Servizi Generali del Comune di Bra – Sede;
 - Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali del Comune di Bra – Sede;
 - Ripartizione Finanziaria del Comune di Bra – Sede;
 - Ripartizione Urbanistica, Ambiente, Territorio e Attività Produttive del Comune di Bra – Sede.

DEMANDA

Alle Autorità indicate nel presente provvedimento, ciascuno per quanto di competenza, la verifica del corretto adempimento allo stesso.

INFORMA CHE:

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale:
 - al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., secondo le tempistiche e le modalità precisate nel medesimo;
 - entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio di cui sopra, al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n°1199.
- Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. è l'arch. Filippo CICERI, Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici di questo Comune, cui sarà possibile rivolgersi nell'orario di apertura dell'ufficio al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:45 alle ore 12:45 tel. 0172.438248):
 - per eventuali informazioni o chiarimenti in merito;
 - per prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24 della Legge 241/1990 e s.m.i.;
 - per presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo.

Bra, li 05.03.2020

Il Dirigente
Ripartizione Lavori Pubblici
arch. Filippo CICERI

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché individuare ulteriori misure;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020;

Preso atto delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, i cui effetti sono efficaci dalla data di adozione del medesimo e sino al 3 aprile 2020.

Ritenuto necessario limitare temporaneamente il massimo affollamento all'interno di tutti i Teatri, le Sale e i locali di proprietà comunale adibiti all'accoglienza di un certo numero di persone, in applicazione delle misure di prevenzione igienico-sanitaria di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 4 marzo 2020 ed in particolare di quella identificata con la lettera d) "*mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro*".

Richiamato l'Ordine di Servizio n. 8/2020 del 5 marzo 2020 in merito all'emanazione della presente avente ad oggetto la riduzione temporanea, ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute

nel medesimo O.d.S., della capienza ammessa nelle Sale comunali pubbliche, aperte o concedibili al pubblico.

Visto l'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e lo Statuto della Città di Bra ed attesa la competenza dirigenziale all'emanazione del presente provvedimento.

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete in particolare al sottoscritto Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici, come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 22 del 11.06.2019.

Dato atto che il sottoscritto Dirigente, in ordine al presente atto, ne ha preventivamente controllato la REGOLARITA' TECNICA e ne attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza.

ORDINA:

1. di fissare, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino al al 3 aprile 2020, fatte salve diverse disposizioni, la capienza massima dei Teatri, Sale e locali di proprietà comunale secondo il seguente prospetto:

Edificio / Teatro / Sala	Indirizzo	Capienza massima temporanea
Teatro Politeama	Piazza Carlo Alberto n. 24-26	92
Auditorium "G. Arpino"	Largo della Resistenza n. 19	92
Polifunzionale Sala Conferenze	Via Guala n. 45	37
Palazzo Mathis Sala affrescata d'angolo al Piano nobile	Piazza Caduti per la Libertà n. 20	15
Palazzo comunale Ufficio del Sindaco	Piazza Caduti per la Libertà n. 14	9
Palazzo comunale Sala della Resistenza	Piazza Caduti per la Libertà n. 14	10
Palazzo Traversa Sala di Castricia Saturnina al piano terra	Via Parpera n. 4	17
Palazzo Traversa Salone del Piano nobile	Via Parpera n. 4	17
Centro Incontro Frazione Pollenzo Sala "Spazio Eventi"	Via Regina Margherita di Savoia n. 28	16

DISPONE

- Di pubblicare la presente Ordinanza mediante affissione all'albo Pretorio On Line per trenta giorni e in permanenza presso i Cimiteri comunali;
- La trasmissione in copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza ed ognuno per quanto di competenza, a:
 - Comando di Polizia Municipale del Comune di Bra, via Moffa di Lisio n°24, BRA (CN);
 - Ripartizione Servizi Generali del Comune di Bra – Sede;
 - Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali del Comune di Bra, – Sede;

- Ripartizione Finanziaria del Comune di Bra – Sede;
- Ripartizione Urbanistica, Ambiente, Territorio e Attività Produttive del Comune di Bra – Sede.

DEMANDA

Alle Autorità indicate nel presente provvedimento, ciascuno per quanto di competenza, la verifica del corretto adempimento allo stesso.

INFORMA CHE:

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale:
 - al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., secondo le tempistiche e le modalità precisate nel medesimo;
 - entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio di cui sopra, al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n°1199.
- Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. è l'arch. Filippo CICERI, Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici di questo Comune, cui sarà possibile rivolgersi nell'orario di apertura dell'ufficio al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:45 alle ore 12:45 tel. 0172.438248):
 - per eventuali informazioni o chiarimenti in merito;
 - per prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24 della Legge 241/1990 e s.m.i.;
 - per presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo.

Bra, li 05.03.2020

Il Dirigente
Ripartizione Lavori Pubblici
arch. Filippo CICERI

CICERI FILIPPO